



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANTALAMESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2025

Disposizioni per la riduzione dell'impatto ambientale della moda a rapido rinnovo e contrasto al *fast fashion*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende disciplinare il fenomeno del *fast fashion*, ossia la produzione e commercializzazione massiva di capi d'abbigliamento a basso costo e a rapido ricambio, che esercita una pressione crescente sull'ambiente, sull'industria manifatturiera europea e sulla salute dei consumatori.

La proposta introduce un sistema di *Eco-Score* per classificare l'impatto ambientale dei prodotti tessili immessi sul mercato italiano, prevedendo una tassazione ecologica progressiva, restrizioni pubblicitarie e obblighi di trasparenza per *influencer* e piattaforme *online*.

Il fenomeno del *fast fashion*, o moda effimera, sta invadendo il mercato europeo con articoli di abbigliamento, calzature e accessori di bassa qualità e breve durata, venduti a prezzi contenuti e soggetti a continuo rinnovo. Tale modello è sostenuto da strategie pubblicitarie aggressive, spesso veicolate attraverso *social media* e canali digitali, finalizzate a stimolare l'acquisto compulsivo.

Tra i principali operatori di questo modello economico si annoverano piattaforme internazionali extraeuropee, in particolare Shein, Temu e AliExpress, che operano tramite commercio elettronico. Shein, ad esempio, offre un numero di referenze oltre 900 volte superiore rispetto a un marchio italiano tradizionale, promuovendo un consumo seriale e insostenibile.

Secondo il rapporto «L'Italia del Riciclo 2021», nel 2019 il settore tessile ha generato circa 480.000 tonnellate di rifiuti. Le analisi condotte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Agenzia europea per l'ambiente stimano inoltre che tra il 5 e il 6 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati sia costituito da materiali tessili, per un totale di oltre 660.000 tonnellate annue destinate alla discarica o all'incenerimento.

Le conseguenze del fenomeno del *fast fashion* risultano particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Il comparto tessile è infatti responsabile di circa il 10 per cento delle emissioni globali di gas serra, comporta un ingente consumo di risorse idriche e contribuisce in modo significativo alla diffusione di microplastiche nell'ambiente. A ciò si aggiungono gravi criticità di natura sociale, legate allo sfruttamento della manodopera, anche minorile, e ricadute negative sul sistema della moda nazionale, che dal 1990 registra un costante calo dell'occupazione, con conseguente perdita di competenze e di posti di lavoro qualificati.

Risulta, pertanto, necessario un intervento normativo che coniughi ambizione ambientale, salvaguardia del tessuto industriale interno e tutela dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge è finalizzata a ridurre l'impatto ambientale del settore della moda e a promuovere una produzione sostenibile e responsabile, contrastando i modelli di consumo eccessivo riconducibili al modello dell'*ultra fast fashion* e garantendo ai consumatori il diritto a un'informazione trasparente e completa.

Art. 2.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « moda a rapido rinnovo »: l'insieme delle pratiche industriali e commerciali finalizzate a immettere costantemente sul mercato un numero elevato di nuovi articoli di abbigliamento in tempi estremamente ridotti, favorendo il consumo compulsivo e un rapido ricambio della merce;

b) « *ultra fast fashion* »: il modello commerciale di moda a rapido rinnovo caratterizzato da:

1) immissione sul mercato di oltre 5.000 nuove referenze al mese, anche tramite canali digitali;

2) assenza di collezioni stagionali e rotazione commerciale dei prodotti inferiore a trenta giorni;

3) ricorso a modelli produttivi non conformi ai requisiti ambientali e sociali internazionalmente riconosciuti;

4) mancanza di tracciabilità, di certificazioni di sostenibilità o di strumenti digitali di identificazione come il Passaporto digitale del prodotto;

5) impiego prevalente di materiali sintetici di bassa qualità e di breve durata, difficilmente riciclabili;

6) assenza di strategie strutturate per la gestione del fine vita dei prodotti, compresi programmi di ritiro, riparazione e riciclo;

7) assenza di incentivazione al riuso o alla manutenzione dei capi da parte del produttore o del distributore;

8) classificazione ambientale nelle classi D o E del Sistema nazionale di *Eco-score* tessile di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti operanti nel settore della moda che non risultino conformi ai requisiti minimi ambientali e di tracciabilità della moda accessibile regolata, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, compresi il Passaporto digitale del prodotto (DPP) e gli obblighi derivanti dal principio di responsabilità estesa del produttore, nonché ai soggetti che esercitano attività riconducibili al modello di *ultra fast fashion*.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che, pur operando con politiche di prezzo accessibile o con modelli distributivi efficienti, rispettano criteri di programmazione stagionale, contenimento degli sprechi, tracciabilità documentata, trasparenza sui materiali utilizzati e adozione di pratiche di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea vigente o in via di adozione.

4. Le soglie quantitative e qualitative per la classificazione delle pratiche di moda a rapido rinnovo e di *ultra fast fashion* sono definite e periodicamente aggiornate con decreto del Ministero dell'ambiente e della si-

curezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 3.

(Sistema nazionale di Eco-Score tessile)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Sistema nazionale di *Eco-Score* tessile (SNET), finalizzato a classificare l'impatto ambientale dei prodotti tessili immessi sul mercato nazionale. Il sistema attribuisce a ciascun capo o categoria di prodotto un punteggio ambientale graduato da A, corrispondente al minimo impatto, a E, corrispondente al massimo impatto, sulla base dei seguenti parametri:

- a) condizioni e luoghi di produzione;
- b) provenienza, qualità e composizione dei materiali;
- c) modalità logistiche e distributive;
- d) durabilità e riparabilità dei capi;
- e) condizioni di lavoro e rispetto dei requisiti sociali nelle filiere.

2. Il punteggio *Eco-Score* attribuito dallo SNET costituisce criterio oggettivo per l'applicazione selettiva delle misure previste dalla presente legge. In particolare, le disposizioni restrittive, quali limitazioni pubblicitarie, esclusioni da incentivi pubblici, imposizioni fiscali ambientali o accessi condizionati a canali distributivi, si applicano ai prodotti e operatori che rientrano nelle classi D ed E dell'*Eco-Score*.

3. Fatte salve le verifiche dell'amministrazione competente, le imprese che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti accedono, in via preventiva, a una prequalificazione ambientale favorevole, riconducibile nelle classi A, B o C dell'*Eco-Score* :

- a) adozione di sistemi di tracciabilità della produzione;

b) possesso di certificazioni ambientali e sociali riconosciute a livello europeo o internazionale;

c) rispetto degli obblighi derivanti dal principio della responsabilità estesa del produttore (REP);

d) attuazione del DPP, ove previsto dalla normativa europea.

4. Lo SNET è coordinato con i sistemi europei in materia di etichettatura ambientale, DPP e registri nazionali relativi alla REP, al fine di garantire la compatibilità, l'interoperabilità e l'assenza di duplicazioni amministrative per le imprese conformi alla normativa dell'Unione europea.

5. Le modalità tecniche di attribuzione, aggiornamento e comunicazione dell'*Eco-Score*, nonché i criteri di valutazione per ciascun parametro e la disciplina della prequalificazione ambientale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Obblighi informativi e comunicazione ambientale)

1. I soggetti che promuovono o vendono *online* prodotti di abbigliamento del settore della moda a rapido rinnovo, sono tenuti a:

a) esporre, accanto al prezzo di vendita, messaggi chiari, leggibili e contestualizzati che favoriscano il consumo responsabile, il riutilizzo, la riparazione e il riciclo del prodotto;

b) indicare, in prossimità del prezzo di vendita, l'origine geografica di fabbricazione del prodotto, con caratteri grafici di pari dimensione e visibilità rispetto a quelli utilizzati per il prezzo stesso.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano, in via prioritaria, ai soggetti e ai prodotti inseriti nelle classi D o E dello SNET, salvo che l'operatore dimostri il rispetto congiunto dei seguenti requisiti:

- a) adozione del DPP;
- b) iscrizione a un sistema di REP riconosciuto;
- c) possesso di certificazioni ambientali e sociali rilasciate da enti accreditati.

3. L'esenzione di cui al comma 2 è riconosciuta sulla base della valutazione di conformità effettuata secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5.

4. I messaggi ambientali obbligatori di cui al comma 1, lettera a), devono essere redatti in modo proporzionato e coerente con il profilo ambientale del prodotto, evitando formulazioni stigmatizzanti o colpevolizzanti, nonché messaggi idonei a generare confusione nei consumatori o pratiche di concorrenza sleale nei confronti di soggetti che operano nel rispetto della normativa europea vigente.

5. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative e tecniche per l'applicazione del presente articolo, comprese le soglie, i contenuti informativi e i criteri di esenzione.

Art. 5.

(Divieto di pubblicità e promozione commerciale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, finalizzata a promuovere la moda a

rapido rinnovo, e in particolare i modelli riconducibili all'*ultra fast fashion*.

2. È altresì vietato l'uso, a fini promozionali, del termine « gratis » o espressioni equivalenti che inducano il consumatore a percepire un accesso illimitato, non responsabile o compulsivo a prodotti tessili, in particolare quando associate a strategie commerciali che incentivano l'iperconsumo.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i canali di comunicazione commerciale, compresi quelli digitali, nonché alle attività svolte da *influencer*, da persone che prestano la propria immagine a fini pubblicitari, da creatori di contenuti digitali, da editori o da altri soggetti che, anche in forma indiretta o retribuita, contribuiscano alla promozione dei prodotti a cui si applicano i divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. Non costituisce violazione delle disposizioni di cui al presente articolo la promozione di capi o collezioni che, pur proposti a prezzi accessibili, rispettano i criteri ambientali e sociali stabiliti dalla normativa europea vigente, risultano tracciabili, certificati o conformi ai sistemi del DPP e della REP, e rientrano nelle classi A, B o C dello SNET.

5. L'utilizzo del termine « gratis » è ammesso esclusivamente nell'ambito di campagne finalizzate a promuovere modelli di economia circolare, quali il riuso, la riparazione gratuita, il ritiro o il riciclo dei capi usati, purché non finalizzate a incentivare l'acquisto immediato o illimitato di nuovi prodotti.

6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro, irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), anche su segnalazione di soggetti pubblici, associazioni di consumatori o enti accreditati.

7. Le modalità applicative, i criteri interpretativi e le esclusioni oggettive o soggettive relative ai divieti di cui al presente articolo sono definite con apposito regolamento adottato dall'AGCM, d'intesa con il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 6.

*(Responsabilità estesa del produttore
e contributo ambientale anticipatorio)*

1. I produttori, gli importatori e i distributori che immettono sul mercato nazionale prodotti tessili, anche per il tramite di piattaforme digitali o di canali di commercio elettronico, sono soggetti agli obblighi derivanti dalla REP, ai sensi degli articoli 178-*bis* e 178-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I marchi che non hanno sede sul territorio nazionale sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia, il quale risponde in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla REP, compresi quelli informativi, contributivi e sanzionatori.

3. Nelle more dell'adozione di una disciplina nazionale organica per l'attuazione della REP nel settore tessile, i soggetti di cui al comma 1 che commercializzano prodotti appartenenti alle classi D o E dello SNET sono tenuti al versamento di un contributo ambientale anticipatorio, determinato come segue:

a) euro 0,30 al chilogrammo per i prodotti appartenenti alla classe D;

b) euro 0,50 al chilogrammo per i prodotti appartenenti alla classe E.

4. Il contributo di cui al comma 3 si applica anche alle vendite effettuate tramite canali digitali o piattaforme di commercio elettronico, indipendentemente dalla sede dell'operatore.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di calcolo, di dichiarazione, di versamento e di rendicontazione del contributo di cui al comma 3, nonché i sistemi di tracciabilità e controllo e le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 7.

(Inammissibilità ai benefici fiscali per la cessione gratuita degli invenduti)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che adottano modelli di moda a rapido rinnovo non possono accedere ai benefici fiscali previsti dall'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla cessione gratuita di beni invenduti a enti del Terzo settore o ad altri soggetti destinatari ammessi.

2. Al fine di non disincentivare pratiche di donazione ambientalmente e socialmente virtuose, l'esclusione dai benefici fiscali di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti o ai prodotti appartenenti alle classi D o E dello SNET, salvo che l'operatore dimostri la conformità ai requisiti europei di tracciabilità e sostenibilità, tra cui:

- a) l'adozione del DPP;
- b) l'iscrizione a un sistema di REP riconosciuto;
- c) il possesso di certificazioni ambientali e sociali rilasciate da organismi accreditati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di verifica della conformità e di attribuzione del punteggio *Eco-Score* utili alla fruizione del beneficio fiscale.

Art. 8.

(Misure doganali e tracciabilità)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta

alle Camere una relazione concernente l'introduzione di misure finalizzate a:

a) garantire la tracciabilità e la trasparenza doganale dei prodotti tessili provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) prevedere l'inversione dell'onere della prova per l'accesso al mercato europeo, attribuendo tale onere a carico degli esportatori.

Art. 9.

(Imposta ecologica su pacchi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. È istituita un'imposta ecologica su pacchi di peso inferiore a due chilogrammi contenenti prodotti tessili provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, destinati al mercato italiano.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è stabilito l'importo dell'imposta di cui al comma 1, in misura compresa tra 2 e 4 euro per pacco.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

